



Roma, 15 aprile 2020

Alle Agenzie per il Lavoro

Ad Assolavoro

Ad Assosomm

Alle OO.SS.:

NIDIL CGIL

FELSA CISL

UILTEMP

Loro Indirizzi

Oggetto: Ulteriori indicazioni relative alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà

In considerazione delle difficoltà conseguenti al protrarsi della situazione epidemiologica in atto e in attuazione delle vigenti previsioni legislative, in data 14 aprile 2020 è stato sottoscritto un preaccordo tra le Parti Sociali, finalizzato all'estensione dei termini di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà ed alla semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

Tutto ciò premesso:

- a) *Trattamento di Integrazione Salariale*: è ulteriormente differito al 30 giugno 2020 il termine per proporre richieste di TIS c.d. "ordinario" riferite a periodi antecedenti al 10 maggio 2017;
- b) *Sostegno al reddito (SaR)*: sospensione dei termini, dal 23 febbraio al 5 giugno 2020, per la presentazione delle domande di Sostegno al reddito (SaR) nonché per le integrazioni relative a domande già presentate.

Fino al 31 agosto 2020 sono idonei, ai fini dell'attestazione del requisito di disoccupazione, sia l'Estratto Conto Previdenziale prodotto dall'INPS che il Certificato Storico Anagrafico rilasciato dai Centri per l'Impiego, a condizione che siano stati prodotti dopo 45 giorni dall'ultimo giorno di lavoro in somministrazione.

Infine, fino al 31 dicembre 2020, non è richiesta la certificazione dell'IBAN a supporto delle domande di SaR.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Antonino Costantino

